

# COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Provincia di Perugia

## Verbale n. 7 del 17.06.2019

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO"**

I sottoscritti:

Danilo CESTARELLI - Presidente

Paolo PICI – Membro effettivo

Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo

componenti dell'Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019;

PREMESSO che:

con nota trasmessa tramite posta elettronica in data 13/06/2019 è stato richiesto all'Organo di revisione di esprimere parere in riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto *"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO"*;

l'art. 239, comma 1, lett. b) numero 7) del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che l'Organo di revisione si esprima con proprio parere in materia di *"proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"*;

tra i pareri obbligatori, nella funzione di collaborazione con il massimo Organo dell'Ente, rientrano i pareri relativi agli atti attribuiti al Consiglio comunale dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) ovvero *"statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

VISTA la bozza di *"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO"*;

PREMESSO che:

- il Comune di Città di Castello, giusti contratti di servizio Rep. n. 11198/2013 e Rep. n. 11263/2014 e successiva proroga disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 269/2018, a decorrere dall'anno 2013, sono stati affidati in concessione alla partecipata SO.GE.PU. SPA (gestore del Servizio di Igiene Urbana per conto dell'Ente) le attività di recupero evasione e riscossione della pregressa TARSU nonché la gestione e riscossione di TARES e TARI;
- che SO.GE.PU. SPA per la riscossione coattiva delle suddette entrate per conto dell'Ente si è avvalsa dell'Ingiunzione Fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;

ESAMINATA la normativa in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie ed in particolare:

- l'art. 6, comma 16 del D.L. n. 119/2018 e s.m.i. *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”*;
- l'art. 15, comma 1 del D.L. n. 34/2019 *“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”*;

VISTA la Nota informativa del 13.06.2019 del Dirigente del Settore Finanze e Tributi Dott.ssa Del Gaia in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto nella quale la stessa Dirigente relaziona che *“dai dati ricevuti da Sogepu, è stato possibile verificare che tutte le ingiunzioni ancora inevase notificate entro il 31.12.2017 riguardano solleciti sull'entrata TARES/TARI ordinaria non riscossa per la quale il Comune non ha accertato a bilancio la sanzione – contestata solo successivamente al ruolo a seguito del mancato pagamento - ma esclusivamente il tributo dovuto. Alla luce di ciò anche in caso di adesione di tutti i contribuenti interessati non si determinerebbe alcun riflesso nel bilancio in termini di riduzione di residui attivi. Dal punto di vista dei vantaggi per l'ente si può certo far riferimento alla eliminazione di eventuale contenzioso, che potrebbe sorgere ulteriormente, ma soprattutto all'indubbio vantaggio della velocità e della certezza di riscossione di somme che si aggirano sui 230 mila euro”*;

RITENUTO che:

- gli articoli che compongono il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento appaiono in linea con la nuova normativa

in materia, e precisamente con quanto prescritto del decreto legge n. 119/2018, convertito con legge 17 dicembre 2019 n. 136 e s.m.i.;

- tutti gli articoli del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati con la normativa di riferimento e che lo stesso è composto da 9 articoli ed è strutturato come di seguito:

*Articolo 1 – Oggetto del Regolamento*

*Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata*

*Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata*

*Articolo 4 – Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso*

*Articolo 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata*

*Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

*Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

*Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

*Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso*

*Articolo 10 – Disposizioni finali*

RILEVATO che la proposta di deliberazione è provvista di parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Gigliola Del Gaia, rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO

**ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto “*REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO*” rilevando elementi di facilitazione ai contribuenti e di possibilità di miglioramento della riscossione dei tributi.

Città di Castello, 17 giugno 2019

L’Organo di revisione

Danilo CESTARELLI \_\_\_\_\_

Paolo PICI \_\_\_\_\_

Riccardo SOLLEVANTI \_\_\_\_\_